

a sapere ch'egli rinunziava a svilupparlo alla Camera dietro la promessa dell'onorevole signor ministro di grazia e giustizia che avrebbe presentato al più presto alla Camera un progetto di legge inteso a modificare quel Codice nelle parti riconosciute sin d'ora come difettose.

Allo stato di ciò non rimarrebbe che proporvi anche l'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta.

Tuttavia, siccome in essa si fa menzione di parecchie delle disposizioni le quali sono già riconosciute bisognevoli di riforma, e queste si è bene che il ministro le abbia sotto gli occhi per poterle correggere, quindi è che vi si propone di trasmettere la relativa petizione al prelodato signor ministro, affinché le abbia presenti nel progetto di legge inteso a modificarle.

BOGGIO. Io mi associo alla Commissione quanto alla prima parte delle sue conclusioni, perchè il nuovo Codice di procedura, se non è cosa perfetta, come non credo possa essere mai il lavoro dell'uomo, è sotto moltissimi aspetti superiore d'assai al Codice che ha surrogato.

Per altro, giacchè è qui presente il signor guardasigilli, io desidererei ottenere da lui la rinnovazione pubblica di dichiarazioni private, le quali, ripetute in seno alla Camera, produrrebbero, io ne son persuaso, un ottimo effetto sulla curia.

Vi sono alcune disposizioni di importanza secondaria per quanto ai principii ed all'economia del sistema, ma che tuttavia generano un grave incaglio pratico; e queste appunto per la poca loro importanza possono facilmente essere corrette senza aspettare una generale riforma, mentre d'altra parte i loro continui inconvenienti pratici fanno sentire vivamente il desiderio di tali correzioni.

Ne accennerò due, le quali mi sembrano più generalmente desiderate.

L'una concerne la disposizione dell'art. 473, se non erro, la quale vuole che nelle ventiquattro ore dalla citazione si faccia il deposito degli originali o della copia di tutti i documenti, sotto pena di vedere deserto l'appello.

Vi è un ostacolo materiale che rende impossibile l'esecuzione di questo articolo quando la citazione si fa, per esempio, in Aosta, in Sardegna od altrove; a questo male il rimedio è possibile, anche senza formare una nuova legge. Io credo che l'onorevole guardasigilli questo rimedio lo ha già trovato; resta solo che ne accerti che lo recherà presto ad effetto.

L'altro inconveniente deriva da un articolo del regolamento che ha modificato il sistema sin qui tenuto dai magistrati. I magistrati fissano d'ordinario per ciascuna udienza un numero piuttosto considerevole di cause. Il più delle volte una parte di queste cause deve venir rimandata per mancanza di tempo: sotto l'imperio del Codice precedente, quando taluna delle parti avea interesse a chiedere il rinvio, era nell'arbitrio del magistrato, tenuto conto delle circostanze, il concederlo o il negarlo.

Ora un articolo, sciolto non si sa come nel regolamento, viene interpretato nel senso che sia tolto ai magistrati questo diritto; e tanto è lo scrupolo della nostra magistratura nella osservanza fedele della lettera della legge, che non è modo di sperare ne temperino colla giurisprudenza il rigorismo. Al quale proposito comunicherò all'onorevole guardasigilli un fatto recente, di cui posso fare buona testimonianza, perchè mi riguarda personalmente. Pochi giorni addietro, avendo chiesto il rinvio, non d'una causa civile, ma di un processo correzionale, al presidente di un tribunale di provincia, per la impossibilità in cui era di recarmi nel giorno fissato a difendere l'imputato, mi fu risposto che, ben ponderata la cosa, il tribunale avea conchiuso che quell'articolo del regolamento

civile, che vieta per la mancanza dell'avvocato si rinvii la causa, impediva anche il rinvio del processo penale, dovesse pure l'imputato rimanere indifeso! (*Sensazione*) Cito questo fatto perchè l'onorevole guardasigilli si convinca come i magistrati si credano per modo vincolati dalla lettera della legge e dei regolamenti, che se egli non li soccorre colle sue istruzioni, essi, neppure nei casi in cui la logica parrebbe consigliarlo, oseranno scostarsene menomamente.

Per questi motivi pregherei l'onorevole guardasigilli a voler dichiarare se crede di potere con sollecitudine, e senza uopo di nuove leggi, ovviare a questi sconci mediante istruzioni ministeriali che facciano scomparire questi difetti nell'applicazione del nuovo Codice di procedura civile.

BERNARDI. Ho domandato la parola per confermare quanto disse l'onorevole signor relatore, che cioè, sebbene avessi presentato un progetto di legge diretto ad ottenere la sospensione del Codice di procedura civile, per le stesse ragioni per le quali venne presentata la petizione di cui si tratta da molti fra i più illustri avvocati della Curia torinese, tuttavia, dopo le promesse dell'onorevole ministro di grazia e giustizia che avrebbe attuate alcune modificazioni alla procedura civile, per toglierne alcuni gravissimi lamentati inconvenienti, volentieri ho aderito a ritirare la mia mozione perchè si sospendesse il Codice di procedura.

Mi è grato il cogliere quest'occasione per ringraziare l'onorevole signor ministro dello spirito di conciliazione e della deferenza che dimostrò verso i suoi antichi colleghi. Già a questo riguardo si sono pressochè compiuti gli studi, sicchè quanto prima si potrà, spero, presentare alla sanzione del Parlamento un progetto di legge che rimedierà a molti sconci, a mio avviso, intollerabili. Oltre difatti a quelli già accennati dall'onorevole Boggio, ve ne sono di quelli che riescono nella pratica di non possibile esecuzione e di grave danno alle parti. Potrei citare un caso recentissimo, in cui un mio cliente, interessato in una causa per un valore di L. 200, dovette pagare L. 128 per la sola spesa delle copie della sentenza rilasciate dalla segreteria; sicchè ben vede la Camera che un tale aggravio si converte in un vero diniego di giustizia. Ma non voglio abusare dei momenti preziosi della Camera trattenendola a lungo a questo riguardo; mi limito soltanto a pregarla caldamente onde voglia appoggiare queste riforme che sono di un'assoluta necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io veramente non intendo nè di appoggiare, nè di oppormi alle conclusioni proposte dalla Commissione, nè, come i due preopinanti, ho cause, delle quali dar ragguaglio alla Camera, o per le quali mi giovi di chiedere l'appoggio del ministro della giustizia.

L'oggetto per cui ho chiesto facoltà di parlare non è perciò meno importante, avendo per iscopo l'incolumità dei principii costituzionali.

L'onorevole Boggio invitava il ministro della giustizia a diramare circolari od istruzioni, mercè le quali desse norma ai magistrati in quale guisa essi debbano interpretare leggi o regolamenti approvati con decreto reale.

Già in questo stesso recinto, or sono pochi giorni, è accaduto un simile fatto. Al ministro della giustizia si faceva rimprovero di avere con circolari tracciato alla magistratura della Lombardia il modo con cui essa dovesse interpretare le leggi eccezionali poste a fronte dello Statuto, che anche per la Lombardia, come per noi, è la legge delle leggi.

Il ministro, difendendosi da quest'accusa, avvertiva che quelle leggi erano state esplicitamente dallo Statuto abolite,